



**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'USO DELLO
STEMMA, DEL GONFALONE, DELLE BANDIERE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA, DI QUELLA DELL'UNIONE EUROPEA, DI
QUELLA DEL COMUNE E DELLA FASCIA TRICOLORE**

approvato con deliberazione C.C. n.15 del 18.05.2012
in vigore dal 1° agosto 2012

CAPO I
SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art.1

Scopo

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, delle bandiere della Repubblica italiana, di quella dell'Unione Europea, di quella del Comune e della fascia tricolore. Viene emanato in applicazione dell'art. 3 comma 2 dello Statuto comunale ed in relazione al disposto dell'art.6, co.2 del D.Lgs. n.267/2000 "Testo unico Enti locali".

CAPO II
LO STEMMA

Art. 2

Descrizione dello stemma

1. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 2 dello statuto comunale, lo stemma civico così descritto:
"effigie di S. Michele, su sfondo azzurro, che brandisce la spada per colpire il dragone, che giace sotto i propri piedi, su piano verde, con lingue di fuoco sullo sfondo, sovrastata da corona a forma di torrione, con sette merli e circondato, a destra da un ramo di alloro e a sinistra da un ramo di quercia, annodati al centro con nastro tricolore nazionale".

Art. 3

Riproduzione dello stemma

1. Lo stemma ha lo scopo di contraddistinguere il Comune di Mola di Bari in tutte le iniziative culturali, promozionali e di comunicazione poste in essere dal Comune.
2. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli Organi Comunali:
 - sulla carta, sulla carta intestata degli organi Comunali e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Mola di Bari;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, partecipate o patrociniate dal Comune di Mola di Bari;
 - sulle pubblicazioni curate, partecipate o patrociniate dal Comune; sulle targhe murali nelle sedi di Uffici Comunali; sugli automezzi comunali;
 - sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
3. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 3.
4. La riproduzione dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco e limitata alle iniziative e alle manifestazioni in cui vi è la partecipazione o il patrocinio del Comune stesso.

5. L'uso improprio dello stemma del Comune comporterà l'immediata revoca da parte del Sindaco dell'autorizzazione all'uso e l'irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Il trasgressore avrà altresì l'onere, in caso di affissione di manifesti, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione e distruzione degli stessi. In mancanza provvederà l'ente addebitando al trasgressore i relativi costi.
7. Lo stemma è custodito nell'Ufficio del Sindaco.

CAPO III IL GONFALONE

Art.4 Descrizione del Gonfalone

1. Il Gonfalone del Comune è descritto dall'art.3 comma 2 dello Statuto comunale così come segue:
"Il Gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro, ricamato d'argento, con al centro lo stemma comunale e l'iscrizione in argento "Comune di Mola di Bari". L'asta verticale, ricoperta di velluto azzurro con freccia in punta, cravatte e nastri ricolorati dei colori nazionali, frangiati d'argento".

Art. 5 Custodia del Gonfalone

1. Il Gonfalone viene ordinariamente custodito nella sala consiliare, accompagnato dalla Bandiera Nazionale e alla Bandiera dell'Unione Europea

Art. 6 Uso del Gonfalone

1. Nelle cerimonie ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale o nelle sale comunali il Gonfalone è esposto accompagnato sempre dalla bandiera nazionale e da quella europea.
2. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili e religiose particolarmente sentite dalla Comunità, previa autorizzazione del Sindaco. Per le iniziative promosse da privati, persone fisiche o giuridiche, è altresì necessario che le stesse siano compartecipate o patrociniate dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali.
3. Non è necessaria alcuna autorizzazione del Sindaco perché l'Amministrazione Comunale presenzi con il Gonfalone alle seguenti cerimonie o ricorrenze:
 - Festa della Pace (1 gennaio);
 - Anniversario della Liberazione (25 Aprile);
 - Festa del Lavoro (1 Maggio);
 - Festa della Repubblica (2 Giugno);
 - Festività del Corpus Domini;
 - Festa del S. Patrono;
 - Festa dell'Unità Nazionale (4 novembre);

- Lutto cittadino, regionale o nazionale;
 - Cerimonie di gemellaggio
 - Cerimonie organizzate direttamente dal Comune;
 - Cerimonie ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare.
4. Il Gonfalone è retto da un commesso in uniforme ed è eventualmente scortato da uno o due agenti di Polizia Municipale in alta uniforme.

Art. 7

Cerimonie religiose

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone civico starà alla destra araldica dell'altare; per le altre rappresentanze si darà la precedenza a quello della Provincia (dall'altro lato dell'altare) e alternativamente alle altre bandiere.
2. In ugual modo sarà disposto per la partecipazione alla Messa al campo.
3. Nelle processioni religiose il Gonfalone fiancheggerà o seguirà immediatamente il Clero, con lo stesso ordine indicato al comma 1, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno a seconda del grado gerarchico.
4. Nei cortei funebri, anche secondo l'usanza, i vessilli fiancheggeranno il feretro od apriranno i cortei stessi.
5. Il Gonfalone dovrà essere presente ai cortei funebri degli ex Sindaci e degli Amministratori in carica.
6. In occasione di cortei per commemorazioni o altre circostanze civili o patriottiche di particolare rilievo, il Gonfalone civico deve trovare posto in testa al corteo stesso, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale ed a quelle decorate al valore civile o militare.
7. In presenza del Gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore di fianco a quello del Comune o dei Comuni rappresentati, salvo il caso dei vessilli decorati che debbono sempre procedere dopo la bandiera nazionale.
8. I vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

CAPO IV

LA FASCIA TRICOLORE

Art. 8

Fascia tricolore

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo dal Vice Sindaco, da un Consigliere comunale o da un Assessore.
3. La fascia tricolore è custodita nell'Ufficio del Sindaco.

Art. 9

Esposizione delle bandiere all'esterno del Palazzo Municipale

1. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale e quella europea.
2. In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea è esposta all'esterno del Palazzo Municipale la bandiera del Comune di Mola di Bari, recante lo stemma di cui all'art.2, su fondo bianco, nelle giornate del Consiglio Comunale e del:
 - 7 gennaio (festa del tricolore);
 - 11 febbraio (patti lateranensi);
 - 17 febbraio (riconquista libertà demaniale del Comune di Mola);
 - 25 Aprile (festa della Liberazione);
 - 1 maggio (festa del Lavoro);
 - 9 maggio (giornata d'Europa);
 - 2 giugno (festa della Repubblica);
 - 2^A domenica di Settembre (festa del S. Patrono);
 - 4 ottobre (festa del S. Patrono d'Italia);
 - 4 Novembre (festa dell'Unità Nazionale);
3. In aggiunta alla bandiera nazionale e a quella europea viene esposta all'esterno del Palazzo Municipale, nella giornata del 24 ottobre, la bandiera delle Nazioni Unite, come disposto dal D.P.R. n.121/2000.
4. All'esterno e all'interno degli edifici comunali si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri, visite ufficiali di personalità straniere.
5. Le bandiere dovranno essere, nelle ore notturne, adeguatamente illuminate.
6. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 10

Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera nazionale e quella europea sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare, alla destra del tavolo della Presidenza. Nell'Ufficio del Sindaco è altresì esposta la bandiera del Comune.
2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea e quella comunale sono esposte, a discrezione del Sindaco, nelle sale a ciò destinate.
3. Il Sindaco può autorizzare l'esposizione di bandiere di altri Stati, Enti, corpi o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Art. 11

Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso. Né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.
2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza

3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.
4. Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore
5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezzasta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 **Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento**

1. Con decreto del Sindaco da adottarsi entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento viene individuato il funzionario responsabile della corretta esposizione delle bandiere, all'esterno ed all'interno del Comune.
2. Il funzionario responsabile dovrà altresì vigilare affinché il presente regolamento sia correttamente applicato.

Art. 13 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al alla L. 5 febbraio 1998, n.22 e del D.P.R. 7 aprile 2000, n.121

Art. 14 **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 15 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 3 dell'art. 15 dello Statuto Comunale.